

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2372}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, de MICIELI VITTURI, COTECCHIA, ALFANO,
NICCOLAI GIUSEPPE, RAUTI, SACCUCCI, GALASSO, ABEL-
LI, CHIACCHIO, DAL SASSO, SANTAGATI, de VIDOVICH,
MACALUSO ANTONINO**

Presentata il 5 ottobre 1973

Trattamento pensionistico d'onore e speciale in favore dei superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato deceduti in servizio per causa di servizio in tempo di pace

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fatti dolorosi hanno portato all'attenzione della pubblica opinione la pesante situazione in cui vengono a trovarsi i superstiti di dipendenti civili o militari dello Stato deceduti in servizio per causa di servizio, specie quando non abbiano raggiunto il minimo degli anni necessari per la concessione della pensione.

In servizio di istituto, di ordine pubblico, in azioni di soccorso o per tutela della privata o della pubblica incolumità cadono, in genere, gli elementi più giovani che, sospinti dalla dedizione al dovere, animati da senso altruistico, fiduciosi della propria esuberanza, fanno dono della vita nel generoso impeto di salvare, di soccorrere, di aiutare.

La stampa registra questi fatti di umana solidarietà, li illustra, li esalta, la pubblica opinione ne è commossa, ci sono funerali anche imponenti, ma dopo un paio di giorni l'oblio ne attenua il ricordo sino a farlo scomparire.

Si apre, invece, un fascicolo, una pratica presso gli uffici di qualche Ministero e, se il

deceduto aveva già maturato il minimo di permanenza in servizio per il conseguimento della pensione, dopo un paio di anni di attesa, di sollecitazioni, di anticamere, arriverà il decreto concessivo. La pratica, forse, avrà un corso più rapido nei casi in cui il minimo della pensione non sia stato raggiunto dato che in tal caso viene chiusa con la concessione ai superstiti di una indennità, di un indennizzo, *una tantum* e lo Stato e la collettività ne restano paghi perché così dispongono le leggi in vigore.

Ma il decesso di questo dipendente, di questo servitore dello Stato, nella massima parte dei casi, determina il crollo di ogni sostegno familiare in quanto coniuge, figli, genitori, fratelli che con lui convivevano restano privi del suo apporto economico.

Si aprono giorni difficili, si determinano situazioni che, al limite, sfiorano o anche raggiungono la indigenza e la miseria mentre le parole di comprensione o i riconoscimenti ufficiali non risolvono le preoccupazioni e le necessità dei superstiti.

Quanto abbiamo esposto non è retorica o squarcio di cattiva prosa decadentistica: è, purtroppo, una realtà determinata dalla mancanza di norme di legge adeguate a quel principio di solidarietà sociale ed umana di cui l'attuale società tanto parla ma che ben poco attua pur sentendone la impellente necessità.

Abbiamo, quindi, ritenuto necessario sottoporre alla attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge che, uscendo dai normali canoni sui quali si incardina la concessione delle pensioni, postula premesse e principi diversi in quanto, di fronte al decesso di un servitore dello Stato, ne valuta sia il significato umano della sua dedizione quanto il conseguente problema sociale ed economico dei familiari superstiti al di là ed al di fuori del ragionieristico calcolo degli anni, dei mesi, dei giorni di servizio prestato o meno.

I decessi che avvengono in servizio per cause di servizio sono stati da noi suddivisi in due categorie: da un lato i decessi conseguenti a interventi di salvataggio, di soccorso, nonché quelli dolosamente cagionati da terzi nei confronti di chi opera nell'ambito dei propri doveri di istituto; dall'altro lato, abbiamo considerato i decessi conseguenti ad incidenti avvenuti in servizio per causa di servizio.

Nel primo gruppo, ad esempio, comprendiamo il vigile del fuoco che per salvare una persona precipita e muore; il milite della strada che, prodigandosi per estrarre da una auto in fiamme il corpo del guidatore viene ucciso dallo scoppio del serbatoio; il militare, il funzionario dello Stato che, in servizio durante una calamità naturale, nel tentativo di salvare delle vite umane viene travolto dalla furia delle acque, da una frana o altro.

In questo primo gruppo rientrano anche coloro che per far rispettare la legge, sia in servizio di ordine pubblico, sia in servizio di istituto, vengono dolosamente abbattuti, tanto dall'anonimo fra la folla in tumulto, quanto dal delinquente che spara, oppure da chi, avendo infranto un posto di blocco, travolge il milite della strada, o dal detenuto in rivolta che sopprime l'agente di custodia o qualcuno del personale civile del carcere.

Nel secondo gruppo comprendiamo coloro che per fatale incidente perdono la vita nell'espletamento del servizio loro comandato come il milite della strada travolto da una auto, il vigile del fuoco rimasto ucciso dalla uscita di strada del mezzo che lo porta sul posto del sinistro, il pilota in volo di addestramento tradito dal proprio aereo, e così via.

Abbiamo tratto questa casistica, indicativa di larga massima, dalla cronaca quotidiana, ma i casi della realtà possono essere e sono i più svariati ed impensati ma tutti riconducibili a queste due categorie.

Conseguentemente abbiamo ritenuto di prevedere due diversi tipi di trattamento pensionistico per i superstiti e, cioè, un trattamento pensionistico d'onore per i caduti in azioni di soccorso e per coloro che muoiono in servizio di ordine pubblico o di istituto per fatto doloso di terzi, ed un trattamento pensionistico speciale negli altri casi.

Con questi trattamenti pensionistici oltre ad onorare il sacrificio dei caduti abbiamo soprattutto inteso affermare un principio di solidarietà sociale in modo da evitare che i familiari oltre al dolore per la perdita del loro caro ne debbano risentire per anni le conseguenze sul piano economico.

Noi proponiamo che il trattamento pensionistico d'onore sia pari al 100 per cento della retribuzione spettante — nulla escluso —, al momento del decesso, al dipendente civile o militare dello Stato con un minimo non inferiore a lire 150.000 mensili nette.

La pensione speciale viene rapportata al 75 per cento della retribuzione come sopra considerata ed il minimo mensile netto è fissato in lire 112.500.

L'ammontare di queste pensioni varierà nel tempo secondo le maggiorazioni che verranno apportate alle singole voci che formavano il complesso della retribuzione al momento della morte del dante causa.

Abbiamo anche proposto, per un principio di equità, che i due trattamenti pensionistici siano estesi agli aventi diritto di coloro che sono deceduti in servizio per causa di servizio dopo il 1° gennaio 1948, ed il nuovo trattamento pensionistico, sempre che sia più favorevole di quello attualmente in godimento, decorrerà dalla entrata in vigore della presente legge.

Queste pensioni spettano, in primo luogo, al coniuge superstite, quindi ai figli, ai genitori ed infine ai fratelli e sorelle, con la osservanza di specifiche condizioni per ogni singolo caso secondo i principi già in atto nella concessione delle pensioni di guerra opportunamente adattati e che sono analiticamente indicati nei singoli articoli.

Affidiamo, quindi, la presente proposta di legge alla sensibilità dei colleghi che, siamo certi, vorranno dare la loro approvazione in quanto si tratta di un atto di giustizia di elevato contenuto morale e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli aventi diritto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo degli agenti di custodia nonché dei dipendenti civili dello Stato di qualsiasi ordine, grado e ruolo, deceduti in servizio per causa di servizio a seguito di interventi direttamente effettuati a tutela della pubblica incolumità o di soccorso oppure in attività di ordine pubblico o di istituto quando, nei due ultimi casi, la morte violenta o quella per malattia conseguente alle lesioni riportate sia stata determinata da fatto doloso di terzi ovvero sia immediatamente ascrivibile ad avvenimenti che turbano l'ordine pubblico, viene liquidato il trattamento pensionistico d'onore.

ART. 2.

Il trattamento pensionistico d'onore è pari alla retribuzione complessivamente spettante — nulla escluso — al dante causa al momento del fatto che ha determinato la morte o le lesioni che hanno causato la malattia con esito mortale.

Quando, durante il decorso della malattia, l'interessato consegue miglioramenti nel trattamento economico, la pensione è liquidata in relazione alla posizione economica più favorevole.

Indipendentemente dall'ammontare complessivo della retribuzione spettante al momento del decesso, il trattamento pensionistico mensile netto non può essere, in alcun caso, inferiore a lire 150 mila.

ART. 3.

Agli aventi diritto di qualsiasi dipendente delle amministrazioni civili o militari dello Stato di ogni ordine, grado e ruolo, comunque deceduto in servizio per causa di servizio a seguito di fatti o eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto un trattamento pensionistico speciale pari al 75 per cento di quanto stabilito nel precedente articolo 2.

ART. 4.

I trattamenti pensionistici d'onore e speciale sono automaticamente adeguati ai successivi miglioramenti anche se disposti per ogni singola voce del complesso della retribuzione spettante al momento del decesso mentre il minimo della pensione viene proporzionalmente aumentato.

ART. 5.

Le norme di cui alla presente legge sono applicate agli aventi diritto dei dipendenti civili o militari dello Stato deceduti dopo il 1° gennaio 1948 per una delle cause previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

I trattamenti pensionistici attualmente in godimento, se meno favorevoli, sono sostituiti dalla pensione d'onore o speciale sulla base di quanto spettante al dipendente civile o militare al momento del decesso e con i miglioramenti economici successivamente intervenuti.

Il nuovo trattamento pensionistico decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

I trattamenti pensionistici d'onore e speciale spettano, in primo luogo, al coniuge superstite purché la separazione personale stabilita con sentenza passata in giudicato non ne statuisca la colpa esclusiva ed a condizione che le pubblicazioni del matrimonio celebrato dopo il fatto che ha dato causa al decesso siano anteriori al fatto stesso.

Il coniuge gode del trattamento pensionistico vita durante oppure sino al momento della celebrazione del nuovo matrimonio.

Se il coniuge superstite viene privato in tutto o in parte dei poteri inerenti la patria potestà oppure non provvede alla educazione o al mantenimento degli orfani in relazione ai mezzi di sussistenza di cui dispone, il giudice della tutela, in relazione alla consistenza del nucleo familiare, determina la quota della pensione spettante ai singoli figli minori e nomina un tutore con l'obbligo di riscuoterla, amministrarla ed erogarla sino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo di essi.

ART. 7.

Quando non esiste il coniuge superstite o nel caso in cui abbia perduto il diritto al trattamento pensionistico, nel godimento della pensione subentrano i figli e le figlie — siano essi legittimi, legittimati per susseguente matrimonio o per decreto, adottivi o adottati con adozione speciale, naturali legalmente o giudizialmente dichiarati — sino al momento del loro matrimonio ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Godono del trattamento pensionistico i figli e le figlie di età superiore agli anni ventisei e quelli vedovi o vedove inabili a proficuo lavoro e nullatenenti tanto nel caso in cui siano a carico del dante causa al momento del fatto che ha determinato il decesso quanto anche se successivamente divenuti tali.

I figli e le figlie che hanno perduto entrambi i genitori per una delle cause previste negli articoli 1 e 3 della presente legge hanno diritto al cumulo delle pensioni.

ART. 8.

Quando il dante causa lascia solo i genitori il trattamento pensionistico d'onore o speciale è liquidato al padre o alla madre purché al momento del fatto che ha determinato il decesso siano a carico del figlio anche se non conviventi oppure quando sono inabili a proficuo lavoro o nullatenenti anche se divenuti tali in qualsiasi momento successivo al fatto e, da ultimo, al padre quando ha raggiunto il cinquantasettesimo anno di età o alla madre vedova che ha raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età sempre che abbiano un reddito accertato netto inferiore a lire 3 milioni annui.

I genitori godono del trattamento pensionistico sino al momento del passaggio a nuove nozze o a quello del decesso.

Nei casi di dichiarazione di scioglimento del matrimonio o di sentenza di separazione personale passata in giudicato, il giudice stabilisce a quale dei coniugi compete il trattamento pensionistico o l'ammontare della ripartizione per quota.

Nei casi di nuove nozze o di decesso di uno dei genitori sciolti giudizialmente dal matrimonio o se separati nel caso di decesso, la quota del trattamento pensionistico non si consolida a favore dell'altro coniuge.

ART. 9.

Ai genitori sono parificate le persone fisiche che hanno allevato ed educato il dante causa per almeno un quinquennio prima del raggiungimento della maggiore età purché non appartengano allo stesso nucleo familiare.

ART. 10.

In mancanza degli aventi diritto di cui ai precedenti articoli il trattamento pensionistico d'onore o speciale spetta ai fratelli ed alle sorelle consanguinei, germani o uterini, sino al momento della celebrazione del loro matrimonio ma non oltre il ventiseiesimo anno di età sempre che al momento del fatto che ha determinato il decesso siano stati a carico anche se non conviventi del dante causa.

Godono del trattamento pensionistico i fratelli e le sorelle di età superiore agli anni ventisei e quelli vedovi o vedove se al momento del decesso erano a carico del dante causa in quanto inabili a proficuo lavoro e nullatenenti ed anche nel caso in cui siano successivamente divenuti tali.

ART. 11.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.